USRA
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila
Posta interna
Registro di protocollo RP01 PROTOCOLLO UNICO
Codice iPA USLRA
Nr. protocollo 0005680/25
Data protocollo 14/10/2025
USRA

CIRCOLARE USRA
N. 1/2025

OGGETTO: Ricostruzione Privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Precisazioni su pratiche di ricostruzione privata con contestuale richiesta di benefici fiscali di cui al Superbonus 110%.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

RICHIAMATO l'art. 119 del Decreto Rilancio (decreto – legge n. 34/2020), così come modificato dal decreto – legge n. 104/2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), ed in particolare:

- il comma 1-*ter*, ai sensi del quale, *"nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1* [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] *spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione"*;
- il comma 4-*quater*, ai sensi del quale, *"nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza"*, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- il comma 4-*ter*, ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189/2016, e di cui al decreto-legge n. 39/2009, a condizione di rinunciare al contributo della ricostruzione. In tal caso, quindi, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si parla di "Superbonus rafforzato";

RICHIAMATO il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 recante "*Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*";

RICHIAMATO il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, successivamente modificato dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

RICHIAMATO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che con i commi 2 e 3 dell'art. 4 ha modificato alcune previsioni del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38;

RILEVATO che il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge 11 aprile 2023, n. 38, all'art. 2, comma 3-ter, ha limitato l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura facendo salvi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;

CONSIDERATO che la deroga di cui al periodo precedente ha trovato applicazione nel limite di 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 nei territori di cui all'art.1 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39 convertito in legge 24 giugno 2009, n.77 ivi compreso il Comune dell'Aquila;

RILEVATO altresì che con l'art. l, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, la predetta deroga veniva estesa prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 1 del d.l. 39 del 2024, potessero trovare applicazione alle spese sostenute in relazione agli interventi sui territori compiti dal sisma per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore dello stesso dl 39 del 2024 risultasse presentata l'istanza per la concessione di contributi;

PRESO ATTO che con le previsioni del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è stato modificato il comma 8-ter.1 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel testo in vigore, prevedendo la proroga degli incentivi fiscali, di cui ai commi 1-ter e 4-quater, anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge 11 aprile 2023, n. 38, corrispondenti alle istanze rientranti nel limite dei 70 milioni;

RICHIAMATA la Circolare congiunta Comune di L'Aquila – USRA n. 2/2022 *"Ricostruzione Privata conseguente al sisma del 6 aprile 2009. Disciplina delle varianti in corso d'opera derivanti dall'applicazione dell'incentivo Superbonus 110%; ulteriori tempi per l'esecuzione dei lavori derivanti dalla redazione di varianti derivanti dall'applicazione dell'incentivo Superbonus 110%"*, ed in particolare il passaggio, all'ultimo periodo del capo I, dove si precisa: *"Ai fini dell'istruttoria finalizzata alla concessione del contributo, sia se in accollo sia se destinato alle agevolazioni del Superbonus, non influisce il processo di quantificazione del contributo stesso,* ***con la sola condizione inderogabile che l'importo finanziato dalla ricostruzione soddisfi i requisiti essenziali previsti dalla normativa della ricostruzione*** *(p.es. raggiungimento della percentuale della sicurezza sismica)"*;

VISTO l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2025, fissata per l'esecuzione delle opere di cui ai benefici fiscali del Superbonus 110%, per le istanze non rientranti nel limite dei 70 milioni e contestuali agli interventi della ricostruzione privata 2009, e che, ad oggi, non risulta essere stata disposta una ulteriore proroga;

PRESO ATTO che è stato riscontrato un aumento di presentazione di istanze di variante di interventi di ricostruzione privata, già beneficiari di un contributo a carico della ricostruzione sisma 2009, al fine di accedere contestualmente ai benefici fiscali del Superbonus 110% prima della richiamata scadenza, prevedendo ulteriori lavorazioni, anche con varianti non sostanziali, così come definite dal DPCM 4 febbraio 2013 e, più specificatamente, dalle disposizioni regolamentari applicate dal Genio Civile di L'Aquila;

PRESO ATTO che l'Ufficio Speciale non ricopre alcuna competenza istruttoria in relazione alle pratiche di cui ai benefici fiscali del Superbonus 110%, ma che svolge solo attività di coordinamento e monitoraggio nei casi di pratiche di ricostruzione privata 2009, dove i beneficiari per scelta discrezionale decidono di avvalersi delle misure del Superbonus 110%;

DISPONE CHE

- la collocazione di lavorazioni, necessarie ed essenziali per rendere l'intervento di ricostruzione privata ammissibile al finanziamento con i fondi della ricostruzione sisma 2009, quali il raggiungimento di un livello di sicurezza pari ad almeno il 60% di una struttura adeguata ed il ripristino della funzionalità preesistente al 6 aprile 2009, possa essere ammessa nell'ambito di quelle soggette ai benefici fiscali del Superbonus 110%, con l'impegno comunque all'esecuzione delle stesse al fine di evitare interventi incompleti e nel complesso non ammissibili;

- in considerazione di quanto sopra, anche ai fini della definizione di un successivo atto regolatorio così come previsto al co. 5 dell'art. 1 del Decreto Congiunto USRA-USRC n.5 del 28/07/2025, stante l'attuale prescrizione ad eseguire le lavorazioni afferenti i benefici fiscali del Superbonus 110% entro il 31 dicembre 2025, per le istanze non rientranti nel limite dei 70 milioni e contestuali agli interventi della ricostruzione privata 2009, questo Ufficio adotterà un provvedimento volto ad acquisire le dovute garanzie che tutti gli interventi strutturali previsti nel progetto parte seconda approvato da questo USRA siano portati a compimento;

- nel caso di varianti non sostanziali, così come definite dal DPCM 4 febbraio 2013 e, più specificatamente, dalle disposizioni regolamentari applicate dal Genio Civile di L'Aquila, per ricorso ai benefici fiscali del Superbonus 110% e senza variazione economica dell'importo di contributo sisma 2009 già ammesso a finanziamento, l'Ufficio Speciale proceda con una comunicazione di presa d'atto, prescrivendo la presentazione al Comune dell'Aquila delle specifiche asseverazioni e liberatorie di cui alla Circolare congiunta Comune di L'Aquila – USRA n. 1/2022;

- la presente disposizione sia pubblicata nel sito istituzionale dell'USRA, sia trasmessa al Comune dell'Aquila e ne venga data informazione ai tecnici istruttori dell'USRA.

/SS

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano